

N. 00354/2012 REG.PROV.COLL.  
N. 00760/2011 REG.RIC.



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

**Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna**

**(Sezione Prima)**

ha pronunciato la presente

**SENTENZA**

sul ricorso numero di registro generale 760 del 2011, proposto da:

STUDENTI (iscritti alla seconda e alle due quarte IPSS "Pertini" Cagliari):

Romina Abis, Patrizia Carrus, Luisa Statzu, Isacena Cossu, Pierina Mulliri, Manuela Montisci, Antonella Argiolas, Maria Rita Pibiri, Giuliana Tuveri, Francesca Sabeddu, Mauro Tiddia, Valeria Scioni, Federica Tangianu, Franco Aurelio Porcu, Carla Mazzei, Loredana Ibba, Francesca Cocco, Valeria Serri, Lucia Mereu, M Cristina Puzzone, Daniela Pitzalis, Daniela Casula, Cristiana Scotto, Maria Carmen Arrus, Manuela Verna, Roberta Tedde, Daniela Cambuli, rappresentati e difesi dall'avv. Riccardo Caboni, con domicilio eletto presso Riccardo Caboni in Cagliari, via Tuveri N.84;

*contro*

Ministero dell'Istruzione dell'Universita' e della Ricerca, UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA SARDEGNA, UFFICIO SCOLASTICO PROVINCIALE DI CAGLIARI, ISTITUTO PROFESSIONALE DI STATO PERTINI CAGLIARI, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Dello Stato, domiciliata per legge in Cagliari, via

Dante N.23;

*e con l'intervento di*

AD ADIUVANDUM:

1) PROVINCIA DI CAGLIARI, rappresentata e difesa dall'avv. Simonetta Garbati, con domicilio eletto presso Ufficio Legale Provincia in Cagliari, viale Ciusa N.19;

AD ADIUVANDUM:

2) DOCENTI:

Francesco NONNIS, Maria Grazia MURA, Bruno LAI, Lucio DESSI', rappresentati e difesi dall'avv. Riccardo Caboni, con domicilio eletto presso il suo studio in Cagliari, via Tuveri N. 84;

*per l'annullamento*

- della nota prot. 11880 del 15.6.2011 emessa dall'Ufficio Scolastico Regionale della Sardegna, Ambito Territoriale di Cagliari, di rettifica della precedente nota n.97465 del 6.6.2011, recante la revoca delle classi PRIME, SECONDE E QUARTE DEI CORSI SERALI degli ISTITUTI PROFESSIONALI DELLE PROVINCE DI CAGLIARI, ivi INCLUSO L'ISTITUTO "SANDRO PERTINI ",

- del decreto prot. 13030 dell'11.7.2011 di nuova determinazione degli organici e delle classi;

di ogni atto presupposto, connesso, collegato o consequenziale.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell'Istruzione dell'Universita' e della Ricerca - Ufficio Scolastico Regionale per la Sardegna - Ufficio Scolastico Provinciale di Cagliari - Istituto Professionale di Stato Pertini Cagliari;

visti l' intervento ad adiuvandum della Provincia di Cagliari;

visti l' intervento ad adiuvandum dei docenti ;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 25 gennaio 2012 il Consigliere dott. Grazia Flaim e uditi per le parti i difensori per le parti i difensori l'avv. Riccardo Caboni sia per gli studenti ricorrenti che per i docenti intervenienti ad adiuvandum, l'avv. Simonetta Garbati per la Provincia di Cagliari (interveniente ad adiuvandum), l'avv.to dello Stato Francesco Caput per le Amministrazioni statali resistenti;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

### FATTO

I ricorrenti sono tutti studenti iscritti alla classe seconda e quarta del “corso serale” presso l’ Istituto Professionale di Stato per i Servizi Sociali “S. Pertini” di Cagliari.

Gli interventori ad adiuvandum sono quattro docenti che hanno perso titolarità di cattedra presso il medesimo Istituto, in quanto dichiarati “soprannumerari” (e non più contemplati nell’organico di diritto) a seguito della “soppressione” delle suddette tre classi, compiuta per l’anno scolastico 2011/2012 dall’Ufficio scolastico per la Regione Sardegna.

Con la nota del 15.6.2011 l'Ufficio Scolastico Regionale della Sardegna ha disposto la revoca delle classi PRIME, SECONDE E QUARTE DEI CORSI SERALI degli ISTITUTI PROFESSIONALI DELLE PROVINCE DI CAGLIARI, ivi incluso l'istituto "SANDRO PERTINI ".

La disposta soppressione delle 5 classi (2 prime, 1 seconda, 2 quarte) ha comportato l’ eliminazione di classi e cattedre presso quell’istituto con il taglio di 94 studenti, impediti a proseguire nella frequenza del corso professionale già intrapreso negli anni scorsi.

Con ricorso notificato il 13 settembre 2011 e depositato il successivo 21/9 gli studenti che hanno perso la possibilità di frequentare le classi soppresse hanno impugnato gli atti in epigrafe indicati, chiedendone la sospensiva, formulando le seguenti censure:

- 1) violazione di legge (circolare ministeriale n. 21 del 14/3/2011): falsa ed erronea applicazione dei criteri dettati per la determinazione degli organici di diritto per i corsi serali delle scuole di secondo grado. - eccesso di potere (contraddittorietà tra atti della P.A., ingiustizia manifesta; disparità di trattamento; travisamento dei fatti);
- 2) violazione e falsa applicazione di legge (articoli 3 e 34 della costituzione - diritti di uguaglianza e non discriminazione, allo studio, all'istruzione e all'educazione ed al lavoro;
- 3) violazione dell'articolo 3 della legge 241/1990 (assenza di motivazione, carenza dei presupposti di fatto e giuridici) e dell'articolo 97 della costituzione (principi di trasparenza e buon andamento dell'azione amministrativa);
- 4) violazione della circolare ministeriale n. 63 del 13/7/2011: impone che, con gli adeguamenti di fatto, sia garantita la continuità delle classi dei corsi serali attualmente funzionanti - eccesso di potere (contraddittorietà tra atti; disparità di trattamento).

A sostegno del ricorso si è costituita, con rituale intervento volontario "ad adiuvandum" (notificato il 4/10/2011 e depositato il 4/10 e il 12/10) la Provincia di Cagliari, chiedendo anch'essa sia l'accoglimento della domanda cautelare che l'annullamento degli atti impugnati, pesantemente limitativi ed incisivi in relazione all'offerta formativa nell'ambito del territorio provinciale.

Nella sostanza i ricorrenti (e la Provincia di Cagliari) lamentano che la soppressione delle tre classi dei corsi serali sarebbe stata attuata in violazione del diritto allo studio degli studenti già iscritti ad un corso serale, con aspirazione a completarlo. E ciò in violazione dei principi che regolano la materia, e pur nel rispetto della condizione prevista dall'ordinamento per l'attivazione:

- per le classi <iniziali> dei corsi serali con la presenza di almeno 25 alunni

(circolare n. 21 del 14/3/2011)

-e per le classi <intermedie> nel numero medio di alunni per classe non inferiore a 22.

E tale circolare, che definisce gli adempimenti relativi alla definizione degli “organici di diritto”, tenendo conto della disposta riduzione di 19.700 posti sull’organico di diritto da effettuare per l’anno scolastico 2011/2012 -per dare esecuzione ad uno schema di decreto interministeriale allegato alla circolare-, comunque impone che l’operazione di razionalizzazione di contenimento della spesa non deve creare situazioni di squilibrio o di svantaggio dell’offerta formativa.

L’Amministrazione si è costituita in giudizio sostenendo che in mancanza di risorse finanziarie sufficienti a garantire la copertura totale dell’esistente offerta formativa ha ritenuto di agire privilegiando le scuole dei “corsi diurni” con l’effetto di non poter inserire nell’organico di diritto una parte dei “corsi serali” per lavoratori della scuola secondaria di secondo grado.

Ciò in considerazione del fatto che gli studenti lavoratori si collocano al di fuori dell’età dell’obbligo.

Per le scuole professionali, la scelta di non attivare le classi prima e seconda deriva dal fatto di non voler avviare nuovi corsi; mentre la scelta di non attivare la classe quarta si correla alla circostanza che al termine della terza classe i corsisti hanno comunque già conseguito il titolo di qualifica professionale.

L’amministrazione, alla camera di consiglio fissata per la trattazione cautelare (del 5.10), ha depositato un decreto dirigenziale dell’ufficio scolastico regionale della Sardegna del 3.10 con il quale sono state “ripristinate nell’organico di fatto” 2011/2012 le tre classi (2 prime, 1 seconda 2 quarte) del Pertini-corso serale, non precedentemente previste nell’organico di diritto, dell’istituto professionale Pertini di Cagliari.

Conseguentemente con ordinanza n. 395 del 5 ottobre 2011 la domanda

cautelare è stata dichiarata improcedibile con la seguente motivazione:

"L'Avvocatura ha prodotto in Camera di consiglio il provvedimento emesso dal Dirigente del (5°) Ufficio scolastico di Cagliari il 3.10.2011, che ha autorizzato per l'a.s. 2011/12 il funzionamento di ulteriori classi di corsi serali, tra i quali (tra gli altri) la 1<sup>^</sup>, la 2<sup>^</sup> e la 4<sup>^</sup> dell'IPSS PERTINI di Cagliari, proprio in considerazione delle istanze prodotte dagli studenti lavoratori, garantendo così il loro diritto allo studio;

in sostanza è stato disposto il ripristino delle classi serali in discussione;

Considerato che le richieste dei ricorrenti risultano, nelle more, essere state tutelate con la prevista riattivazione delle classi richieste (prima-seconda-quarta), in modo da consentire la continuità nella frequentazione del corso di studi professionale".

\*\*

Successivamente alla trattazione della fase cautelare anche quattro docenti dell'istituto Pertini (perdenti titolarità nell'istituto, classi serali) hanno formulato, con autonomo atto di intervento "ad adiuvandum" (notificato il 17/11/11 e dep. il 24/11), anch'essi domanda di annullamento dei provvedimenti già impugnati, sostenendo, in particolare, che la riattivazione (tardivamente avvenuta) delle classi dovrebbe comunque coinvolgere non solamente gli "organici di fatto" ma anche gli "organici di diritto".

In particolare il difensore dei ricorrenti e degli intervenienti privati, con la memoria depositata il 23/12/2011 insiste nella richiesta di pronunzia nel merito, proprio in relazione alla pretesa che l'attivazione delle classi sopresse dovesse avvenire coinvolgendo anche gli "organici di diritto". L'adeguamento degli organici alla situazione di fatto sarebbe insufficiente e non sanante in quanto non idoneo a ripristinare una situazione di piena legittimità dell'azione amministrativa. E ciò, in particolare, in riferimento alle posizioni di interesse del personale (docenti e ATA) che dalla soppressione e re-istituzione ha avuto effetti pregiudizievoli (sul piano del

mantenimento della titolarità di cattedra o di aspirazione ad averla), che possono permanere anche nell'anno scolastico futuro.

Le situazioni soggettive dei docenti venivano illustrate a pagina 5 dell'atto di intervento, il quale veniva redatto dopo il decreto di riattivazione delle classi soppresse.

In sostanza i ricorrenti , ed in particolare i docenti intervenienti, sostengono che dalla caducazione del provvedimento illegittimo di soppressione delle tre classi (compiuto in via amministrativa, peraltro dopo la proposizione del ricorso) dovrebbe scaturire anche l'effetto della conservazione della posizione nell' "organico di diritto" (ante modifica) per coloro che sono stati dichiarati soprannumerari.

In definitiva il difensore di ricorrenti e intervenienti insiste per la decisione di merito, non avendo il nuovo atto di riattivazione delle classi risolto in radice tutta la problematica che si è determinata dalla precedente soppressione

All'udienza del 25 gennaio 2012 il ricorso, dopo discussione, è stato spedito in decisione.

## DIRITTO

Successivamente alla notifica del ricorso (ma anteriormente alla pronuncia cautelare) con decreto del dirigente del 3 ottobre 2011 (dep. in giudizio dall'avvocatura il 5/10/2011) è stato disposto, nell' "organico di fatto" per l'anno scolastico 2011 / 2012, il funzionamento di "ulteriori classi dei corsi serali" (in particolare per classi di prima, seconda, quarta), non previste in "organico di diritto" in 8 istituti del territorio sardo.

Tra questi figura anche l'istituto professionale Pertini di Cagliari.

È per questo che il Tribunale ha assunto, il 5 ottobre 2011 -a fronte di espressa decisione riferita a tale istituto/corso serale-, la pronuncia cautelare di improcedibilità.

Le 5 classi soppresse (2 prime, 1 seconda, 2 quarte) dell'Istituto

professionale Pertini erano perfettamente coerenti e rispettose dei limiti numerici previsti per la loro costituzione (25 per la classe iniziale; 22 per le classi intermedie).

Le iscrizioni effettive definitive all'istituto Pertini di Cagliari (corso serale) risultavano essere 38, quelle alla classe seconda serale 22, quelle alla quarta 34, per un totale di 94 studenti, che sarebbero rimasti privi della possibilità di completare gli studi intrapresi, dal taglio compiuto dall'ufficio scolastico regionale.

Il dato è dimostrato, del resto, dall'attività successiva compiuta dall'amministrazione in sede di controllo delle iscrizioni (cfr. decreto del 3 ottobre 2011 di ricostituzione delle cinque classi).

Le istanze dei ricorrenti (studenti) e intervenienti (docenti) trovavano fondamento nel diritto allo studio (anche serale) che l'ordinamento e l'organizzazione scolastica deve garantire, nel rispetto dei numeri necessari per la composizione delle classi.

E sul punto questo tribunale si è già espresso in via cautelare, in relazione a posizioni del tutto analoghe (corsi serali soppressi per le medesime classi prima, seconda, quarta per l'anno scolastico 2011 / 2012, in vari Istituti Professionali della Sardegna, cfr. ord. Sospensive 394 e 395 del 5 ottobre 2011; 435,436 437 e 438 del 2 novembre 2011), riconoscendo la fondatezza delle pretese avanzate, finalizzate a consentire la partecipazione ai corsi serali da parte degli studenti lavoratori.

Il Collegio ritiene, in quei casi come in questo, che l'offerta formativa non possa trovare un ingiusto impedimento –oltretutto nel corso di svolgimento della carriera scolastica-, dovendo il servizio pubblico scolastico garantire, in ossequio al principio di affidamento e di continuità, la possibilità concreta di “completare” il corso intrapreso.

Non condivisibile è la tesi che, con la restrizione delle risorse finanziarie, l'offerta formativa professionale “serale” dovesse essere quella penalizzata e



destinataria dei tagli, in tutto il territorio sardo, privando sostanzialmente una categoria (quella degli studenti lavoratori) della possibilità di esercitare il “diritto allo studio” costituzionalmente garantito.

La scelta compiuta dall'amministrazione di mantenere solamente le classi terza e quinta degli istituti professionali (con soppressione della prima, seconda e quarta) ha di fatto escluso una parte della popolazione scolastica nell'iscrizione e nella prosecuzione negli studi, violando il diritto allo studio e il principio di affidamento (per coloro che avevano già intrapreso il percorso formativo).

\*\*

Considerato che (post ricorso) è stata concessa l'autorizzazione al funzionamento delle tre classi richieste del corso serale "in organico di fatto", il profilo attinente la ricostituzione dei corsi è stato soddisfatto, con riscontrata intervenuta cessazione della materia del contendere per questo aspetto.

Ma tale declaratoria copre solo un'area parziale (concernente appunto la re-istituzione delle classi) delle domande giurisdizionali formulate con ricorso e atto di intervento.

Permane dunque un profilo di interesse in ordine alle “modalità di attuazione” della riattivazione , ed in particolare in ordine agli “effetti” (soprattutto sul personale) che scaturiscono dalla (già disposta in via amministrativa) re-istituzione dei corsi serali.

La riattivazione ha inciso solo a livello di “organico di fatto”.

Le pretese dei ricorrenti e degli intervenienti mirano invece ad ottenere effetti equivalenti a quelli che si sarebbero determinati in “assenza” dell'originaria soppressione di classi.

E tale tutela si riconnette alla sfera di interesse dei docenti che hanno perduto la “titolarità” della cattedra di insegnamento a seguito del provvedimento riorganizzatorio-soppressorio.

Per questi ultimi, in particolare, sorge il profilo della tutela delle loro posizioni soggettive e, nella specie, occorre garantire in capo ad essi la permanenza di equivalenti situazioni di titolarità (antecedenti alla disposta soppressione).

Preliminarmente va chiarito (pur non essendo stata sollevata alcuna eccezione in merito) che, sul punto, sussiste la giurisdizione del giudice amministrativo con riferimento alla controversia proposta avverso il provvedimento che definisce l'organico di un Istituto scolastico, costituendo esso un provvedimento organizzativo che si pone a monte del rapporto di lavoro dei docenti interessati (T.A.R. Lazio Latina, 14 febbraio 2006 , n. 148).

In sostanza nella fattispecie in esame va garantito, con la ricostituzione delle classi anche la conservazione delle posizioni soggettive pregresse degli insegnanti coinvolti, con incidenza sull' "organico di diritto".

Al fine di consentire e garantire una completa ricostituzione della sfera giuridica soggettiva preesistente dei docenti coinvolti, anche per evitare (in relazione a posizioni future, ricadenti sul nuovo anno scolastico) che permangano lesioni ed effetti negativi dall'intervenuta soppressione illegittima.

E' necessario quindi ammettere e disporre, per questi soggetti, una "ricostruzione/reintegro" della posizione giuridica preesistente, analoga cioè a quella che sarebbe stata mantenuta e conservata, in caso di conservazione ab origine delle classi prima soppresse e poi riattivate.

Dunque dall' "atto organizzativo" (prima di soppressione, poi di re-istituzione delle classi) scaturiscono effetti diretti in termini di "organico" del personale (docente e ATA), con fondatezza delle conseguenti pretese anche a livello di riconoscimento in organico di diritto (e non solo di organico di fatto).

E sotto tale profilo l'intervento ad adiuvandum dei docenti,

soprannumerari e perdenti cattedra nell'organico di diritto al Pertini di Cagliari, è rappresentativo dell'interesse sussistente sia al ripristino delle classi (interesse principale, soddisfatto in via amministrativa), che (interesse connesso e consequenziale) all'integrale ripristino delle situazioni giuridiche soggettive, con riconoscimento degli effetti connessi anche a livello di "organico di diritto".

Con reintegrazione della situazione giuridica antecedente, anche per evitare il procrastinarsi di effetti pro futuro.

Va accolta dunque la prospettazione degli intervenienti (docenti), che insistono nell'accoglimento anche di questo capo della domanda, al fine di ottenere misure ripristinatorie anche a livello di "organico di diritto".

Per quanto è dato di constatare, dagli atti depositati dall'Amministrazione (che non ha depositato altri documenti se non il decreto del 3.10.11 di riattivazione delle classi depositato in sospensiva), la "ricostituzione delle classi" ha invece inciso solo a livello di "organico di fatto" (come recita quel decreto) e non ha consentito la ricostituzione della situazione giuridica che sarebbe stata conservata/cristallizzata/ottenuta in caso di omessa adozione del provvedimento illegittimo di soppressione delle tre classi per l'anno scolastico 2011/2012, impugnata con il ricorso e con l'atto di intervento dei docenti.

In definitiva il Collegio ritiene che:

- solo per una parte delle domande contenute in ricorso e in intervento sia maturata causa di improcedibilità, sotto forma di sopravvenuta cessazione della materia del contendere, ed in particolare per quanto riguarda il "petitum" concernente la <riattivazione> delle tre classi dei corsi serali (ricollegabile ad interesse di studenti docenti e altro personale);
- permane insoddisfatta la pretesa giuridica dei soggetti intervenienti (docenti in particolare) che dall'atto organizzativo (ristrutturazione del servizio scolastico con soppressione classi e successiva ricostituzione)

hanno subito un nocumento/lesione alle posizioni di ordine lavorativo (di permanenza o di trasferimento in quella scuola) nascenti da quei provvedimenti riorganizzativi.

Sussiste dunque l'interesse, per tale profilo (e permane l'interesse alla decisione sul punto), all'adozione degli atti amministrativi conseguenti la ricostituzione delle tre classi, in modo idoneo per ottenere la tutela di posizioni giuridiche soggettive in modo "analogo" ed equivalente a quelle che sarebbero state mantenute / ottenute in caso di mancata adozione (ab origine) dell'illegittimo provvedimento soppressivo riorganizzativo.

Tale pretesa si estende non solo alla ricostituzione dell' "organico di fatto" (come attuato dalla P.A.), ma deve riflettersi anche nei provvedimenti consequenziali che incidono a livello di "organico di diritto".

In sintesi la riorganizzazione (soppressione attuata in via amministrativa, ricorso giurisdizionale con domande cautelare, ripristino delle 3 classi con rideterminazione dell'organico) deve consentire la rinascita dello "status quo ante", in riferimento anche alle posizioni soggettive del personale dipendente che è stato necessariamente coinvolto dall'atto organizzativo e che ha agito in giudizio per la tutela delle proprie posizioni giuridiche soggettive.

Con l'adozione di tutti i conseguenti atti ripristinatori.

Nel caso di specie sono state evidenziate nell'atto di intervento le varie posizioni dei docenti "soprannumerari" perdenti posto, costretti a formulare domanda di trasferimento/utilizzazione presso altri istituti.

Sotto tale profilo il ricorso va quindi accolto, incidendo l'impugnazione anche sul ripristino delle posizioni soggettive del personale dipendente.

Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna (Sezione Prima) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto,

\*in parte dichiara cessata la materia del contendere (per la re-istituzione delle 3 classi);

\*in parte accoglie il ricorso, come da motivazione, per il personale dipendente interveniente.

Condanna l'amministrazione al pagamento di euro 1.500, in favore dei ricorrenti, oltre contributo unificato e accessori;

Condanna l'amministrazione al pagamento di euro 1.000, in favore degli intervenienti/docenti, oltre contributo unificato e accessori;

Condanna l'amministrazione al pagamento di euro 1.000, in favore dell'interveniente Provincia di Cagliari.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Cagliari nella camera di consiglio del giorno 25 gennaio 2012 con l'intervento dei magistrati:

Aldo Ravalli, Presidente

Grazia Flaim, Consigliere, Estensore

Giorgio Manca, Primo Referendario

**L'ESTENSORE**

**IL PRESIDENTE**

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 05/04/2012

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)